



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 3790/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V - II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Progetto-obiettivo per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare".
(Reg. Gen. n. 268)

Ad iniziativa dei Consiglieri Cosimo Sibilìa, Fulvio Martusciello, Luciano Passariello.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- V Commissione consiliare per l'esame;
- II Commissione consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **16 MAG. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***PROGETTO OBIETTIVO PER LA LOTTA AI DISTURBI DEL
COMPORAMENTO ALIMENTARE***

Reg. Gen. n. 268



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Progetto-obiettivo per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare

Il decesso nell'ambito del patinato mondo della moda di ben sette giovani donne considerate un modello di bellezza ha portato prepotentemente alla ribalta un problema sempre più diffuso nella società civile. Secondo i dati ministeriali, ogni 100 ragazze tra i 12 e i 25 anni, 10 soffrono di qualche disturbo collegato all'alimentazione che si manifesta con grossi squilibri nel modo di mangiare ed in un alterato rapporto con il proprio corpo, al punto che l'alimentazione può assumere caratteristiche ossessive. Il dato più allarmante è che tali patologie hanno un'elevata incidenza di mortalità che, nell'anoressia, può arrivare fino al 20%, di cui il 5% è dovuto al suicidio.

I Disturbi del Comportamento Alimentare, suddivisibili in anoressia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), disturbo da alimentazione incontrollata (BED) e disturbi del comportamento alimentare non altrimenti specificati (EDNOS), sono, ormai, considerati una vera epidemia sociale che riguarda soprattutto il mondo occidentale, con una spiccata predilezione per il sesso femminile: colpiscono le donne in circa il 90 % dei casi!

Interessanti dati emergono dai risultati di un'indagine epidemiologica, condotta in Campania, fra 1.000 adolescenti di 6 scuole di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che confermano i dati generali con una prevalenza dello 0,2% per l'anoressia e del 4% per la bulimia. Nonostante i dati epidemiologici siano così rilevanti, non bisogna dimenticare che esiste un mondo sommerso, di gran lunga superiore, che vive in silenzio e lotta contro il proprio peso. Sono quelli affetti da sindromi parziali, circa il 15%, che difficilmente giungono all'osservazione clinica.

I DCA costituiscono un gruppo solo apparentemente eterogeneo di patologie che, pur interessando un'ampia fetta di popolazione giovanile, si ritrovano in una condizione di paradossale contraddizione: all'attenzione e alla preoccupazione conseguente, che periodicamente viene infatti ad esse rivolta dai mass media e da operatori della salute, non corrisponde un adeguato interesse da parte del sistema socio-assistenziale con il risultato che troppo spesso il livello qualitativo e quantitativo delle iniziative messe in campo si presenta del tutto inadeguato alle attese.

Non è facile affrontare a livello politico-legislativo un problema così complesso che investe la sfera più intima del rapporto tra la persona e il proprio corpo e, più in generale, il suo relazionarsi con gli altri. Ne può trascurarsi che questi disturbi, oltre ad avere un impatto devastante sulla vita della persona che ne soffre, condizionano pesantemente la quotidianità della sua famiglia (coniuge, genitori, figli). Non solo il soggetto portatore del sintomo ma l'intera rete delle sue relazioni familiari necessita, quindi, di aiuto, sostegno, talvolta anche di trattamento.

Considerando, inoltre, che le cause dei disturbi alimentari possono essere molteplici, una combinazione di fattori socio-culturali, familiari, psicologici, si comprende come sia riduttivo pensare di risolvere tali gravi patologie attraverso iniziative finalizzate a condizionare i canoni estetici del momento, senza contemporaneamente offrire efficaci strumenti di contrasto al problema e di supporto assistenziale.



Consiglio Regionale della Campania

Al fine di predisporre le più adeguate linee guida di un progetto legislativo nella materia, si ritiene, dunque, necessario affrontare il problema dei disturbi del comportamento alimentare promuovendo un approccio assistenziale socio-sanitario integrato e globale rivolto alla persona nella sua individualità ed interezza. Obiettivo primario è garantire a tutte le donne affette da disturbi del comportamento alimentare di avviare un percorso terapeutico personalizzato, in grado di rispondere in modo flessibile ai bisogni complessi dei quali l'utente è portatore ed incentrato sia sull'assistenza sanitaria globalmente rivolta a mente e corpo che sul reinserimento nel contesto sociale di appartenenza. Nel contempo, è necessario affrontare prioritariamente il tema della prevenzione e della diagnosi precoce, coinvolgendo le famiglie e le scuole in un cammino comune di sensibilizzazione, informazione ed educazione sui rischi derivanti da comportamenti alimentari scorretti finalizzato a contrastare la diffusione e cronicizzazione del problema. La presente proposta di legge si compone di otto articoli. L'articolo 1 individua le finalità della legge promuovendo, da parte della Regione, l'adozione degli strumenti a sua disposizione per favorire, a tutti i livelli, l'adozione di misure di prevenzione e di contrasto dei disturbi del comportamento alimentare. L'articolo 2 disciplina i contenuti e le procedure di elaborazione dei progetti di vita individualizzati per le donne affette da disturbi del comportamento alimentare. Il progetto di vita individualizzato prevede due distinti percorsi: il primo dedicato all'assistenza diagnostica e specialistica ambulatoriale per una presa in carico globale di tutti i problemi fisici, psicologici e psichiatrici delle donne; il secondo di integrazione sociale al fine di favorire il reinserimento del singolo all'interno dei contesti di vita formativi, lavorativi, culturali, ludico-ricreativi, sportivi. L'articolo 3 istituisce, all'interno dei consultori familiari, apposite unità operative semplici dedicate ai disturbi del comportamento alimentare in cui è garantita la presenza di uno psicologo o di un medico specializzato nel settore. Le unità operative, nel collaborare con le altre strutture dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, garantiscono il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle altre realtà del privato sociale impegnate nella lotta all'anoressia e bulimia. L'articolo 4 detta disposizioni atte a consentire la realizzazione di case famiglia che, anche attraverso la stipula di convenzioni con gli enti locali, offrano sul territorio regionale l'opportunità di un'assistenza residenziale per i casi più gravi. L'articolo 5 promuove l'analisi epidemiologica dei dati relativi alla diffusione sul territorio dei disturbi del comportamento alimentare tra la popolazione campana prevedendo l'istituzione di un'apposita Sezione nell'ambito dell'Osservatorio epidemiologico regionale deputata allo svolgimento di una pluralità di attività di analisi statistica, prevenzione, informazione e formazione legate alle patologie in esame. L'articolo 6 prevede la realizzazione, in tutti gli istituti scolastici campani di istruzione superiore primaria e secondaria di una giornata annuale dedicata all'approfondimento delle problematiche in esame. E' delegato agli istituti scolastici, in collaborazione con le unità operative dedicate, il compito di definire i contenuti informativi-educativi di tale giornata, ad esempio promuovendo incontri personalizzati degli studenti con personale specializzato. L'articolo 7 provvede a definire le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. L'articolo 8 contiene la dichiarazione di urgenza per garantire la tempestiva entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità della legge

1. La regione Campania tutela la salute delle donne attraverso interventi diretti alla prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare.
2. Ai fini di cui al comma 1, con la presente legge si intende:
 - a) promuovere l'elaborazione di un progetto di vita individualizzato per tutte le donne affette da disturbi del comportamento alimentare;
 - b) istituire apposite strutture destinate alla presa in carico globale dei problemi legati al comportamento alimentare;
 - c) promuovere la realizzazione sul territorio della regione Campania di case famiglia per l'accoglienza delle donne con disturbi alimentari;
 - d) istituire un osservatorio regionale per la rilevazione epidemiologica dei dati relativi all'incidenza e prevalenza delle patologie in esame;
 - e) promuovere la realizzazione di una giornata annuale di formazione scolastica per la sana alimentazione.
3. La Regione adotta tutti gli strumenti a sua disposizione per favorire, anche al livello nazionale ed internazionale, l'adozione di misure di prevenzione e contrasto dell'anoressia, bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Progetto di vita individualizzato

1. Le unità operative dedicate di cui all'articolo 3 elaborano un progetto di vita individualizzato per le donne di tutte le età affette da disturbi del comportamento alimentare, al fine di sviluppare un sistema di assistenza globale atto a prevenire la cronicizzazione del problema e a rimuovere le cause che possono concorrere all'emarginazione della persona.
2. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche della donna, prevedendo l'erogazione di trattamenti, prestazioni e servizi nell'ambito socio-sanitario e misure di integrazione della persona nel suo ambiente familiare, di studio e di lavoro.
3. Il progetto di vita individualizzato prevede:
 - a) percorsi dedicati di assistenza diagnostica e specialistica ambulatoriale rivolti ad una presa in carico globale di tutti i problemi fisici, psicologici e psichiatrici delle donne;
 - b) percorsi di integrazione sociale atti a favorire il reinserimento del singolo all'interno dei contesti di vita formativi, lavorativi, culturali, ludico-ricreativi, sportivi.
4. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dalle unità operative semplici dedicate d'intesa con la donna, che sottoscrive il progetto, ed in stretta collaborazione con la famiglia di appartenenza.
5. L'unità operativa dedicata sottopone a verifica mensile il progetto di vita individualizzato per valutare la sua attuazione e per disporre eventuali aggiornamenti e/o integrazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Unità operative dedicate ai disturbi del comportamento alimentare

1. I consultori familiari di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 44 attivano al proprio interno apposite unità operative dedicate ai disturbi del comportamento alimentare.
2. Alle unità operative di cui al comma 1 è preposto uno psicologo o un medico chirurgo specializzato in disturbi alimentari.
3. Le unità operative dedicate operano in sinergia con tutte le altre strutture assistenziali dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, al fine di garantire la continuità del percorso di cura del paziente e di creare una rete che permetta di ottimizzare tutte le risorse presenti sul territorio.
4. Le unità operative dedicate sovrintendono alla elaborazione dei progetti di vita individualizzati e svolgono attività di assistenza alle famiglie per la prevenzione e la diagnosi precoce dei disturbi alimentari.
5. Nell'elaborazione del progetto di vita individualizzato, le unità di cui al comma 1 si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione delle associazioni di volontariato e degli altri soggetti del privato sociale che hanno tra i loro fini istituzionali la lotta ai disturbi del comportamento alimentare.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Case famiglia per i disturbi alimentari

1. La Regione promuove l'istituzione di case famiglia per l'accoglienza delle donne affette da gravi disturbi del comportamento alimentare, conformi ai requisiti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 2 dell'11 gennaio 2002, avente per oggetto: " Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione ".
2. L'accesso alle case famiglia di cui al comma 1 è subordinato all'attivazione di un percorso diagnostico-terapeutico individuale con le unità operative di cui all'articolo 3.
3. Per la realizzazione delle case famiglia, è autorizzata la spesa di ----- per il 2007.
4. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, provvede a definire le modalità di funzionamento delle case famiglia di cui al presente articolo, favorendo la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie locali e gli enti locali territorialmente competenti.
5. La Giunta regionale ai fini di cui al comma 1, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, stipula, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le strutture private, convenzioni per l'esecuzione di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Sezione per le malattie legate a disturbi del comportamento alimentare nell'ambito dell'osservatorio epidemiologico regionale

1. E' istituito presso l'osservatorio epidemiologico regionale un'apposita sezione per le malattie legate a disturbi del comportamento alimentare, di seguito denominata sezione DCA.
2. La sezione DCA svolge attività finalizzate:
 - a) alla rilevazione epidemiologica dell'incidenza e della prevalenza delle malattie dovute a disturbi del comportamento alimentare;
 - b) all'attivazione di programmi e campagne educazionali atte a creare la cultura necessaria per contrastare i principali determinanti socio-culturali e psicologici alla base di tali malattie;
 - c) alla promozione dell'educazione e dell'informazione sanitaria della donna affetta da disturbi alimentari, dei suoi familiari e di tutta la popolazione;
 - d) all'adozione di iniziative di aggiornamento professionale del personale sanitario e scolastico;
 - e) alla promozione di specifici programmi di ricerca finalizzati al miglioramento delle conoscenze cliniche e di base della malattia, anche al fine di favorire la diagnosi precoce ed individuare nuovi percorsi di cura e riabilitazione;
 - f) alla diffusione di materiale informativo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della malattia;
 - g) all'attivazione di un numero verde regionale dedicato all'ascolto dei bisogni e alla diffusione di informazioni sulle modalità di accesso ai servizi regionali dedicati.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della sezione DCA nell'ambito dell'osservatorio epidemiologico regionale istituito con legge regionale del 25 agosto 1987, n. 36, garantendo il suo raccordo con le organizzazioni professionali competenti in materia e le realtà del terzo settore di cui all'articolo 3, comma 5.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Giornata di formazione scolastica per la sana alimentazione

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua, annualmente, per gli istituti scolastici di istruzione superiore primaria e secondaria, una giornata dell'anno scolastico da dedicare alla realizzazione di iniziative di prevenzione ed educazione sui disturbi del comportamento alimentare.
2. Nella giornata dedicata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di istruzione superiore primaria e secondaria, con la collaborazione delle unità operative dedicate di cui all'articolo 3, realizzano interventi di formazione ed informazione su tematiche riguardanti: la corretta alimentazione, le modalità per un adeguato sviluppo psico-fisico, le implicazioni psicologiche connesse.
3. Nella giornata dedicata gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, promuovono incontri personalizzati degli studenti con psicologici o medici specializzati nel trattamento dei disturbi alimentari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di -----, che grava sull'UPB -----
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 si provvede mediante adeguamento dello stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 2007, nell'UPB ----
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si provvede mediante adeguamento dello stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 2007, nell'UPB ----
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 si provvede mediante adeguamento dello stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 2007, nell'UPB ----



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.